



COMUNE DI SAN GREGORIO (CATANIA)

**PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 183
COMMA 15 DEL D.Lgs. 50/2016 PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE E
MANUTENZIONE DI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE
DI SAN GREGORIO DI CATANIA (CT)**

PROGETTO DI FATTIBILITA'

SCALA

BOZZA DI CONVENZIONE

ELABORATO

26

SOGGETTO PROPONENTE A.T.I.:

capogruppo:
ME.G.A.RES. S.r.l.
via dell'Industria n. 2
67100 L'Aquila

mandante:
Gis Design S.r.l.
via SS. Crocifisso n. 19
95037 San Giovanni La Punta (CT)



M.E.G.A.RES. s.r.l.

P.IVA e C.F.: 04665020873

mail: info@megares.it

website: www.megares.it

sede legale: via dell'Industria, 2 - 67100 L'Aquila (AQ)

tel: 0862 196 08 48 - fax: 0862 196 01 37

sede operativa: via Empedocle, 38 - 95121 Acicastello (CT)

tel/fax: 095 27 15 05

Gis Design
S.r.l.

DATA - AGGIORNAMENTO

LUGLIO 2020

R.T.P.:

dott. ing. Filippo Colombrita

dott. ing. Giuseppe Piana

dott. arch. Alessandro Spitalieri
(giovane professionista art. 24 comma 5 e s.m.l. D.lgs. 50/2016)

CIG:

CUP:

Geologia:

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI CATANIA
COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

Repertorio n..... del

Oggetto: Convenzione per la concessione di costruzione, gestione e manutenzione di loculi all'interno del cimitero comunale di San Gregorio di Catania.

Progetto di Finanza ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016

CUP C.I.G.

L'anno il giorno del mese di presso il Municipio di San Gregorio di Catania, avanti a me, Segretario Generale del Comune di San Gregorio di Catania, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi delle disposizioni in materia vigenti nella Regione Sicilia, sono personalmente comparsi:

1) nato a il, nella qualità di Responsabile del Settore del Comune di San Gregorio di Catania, codice fiscale, che interviene in nome e per conto del Comune che rappresenta, preposto alla stipula della presente Convenzione, esclusa pertanto ogni sua diretta e personale responsabilità;

2) nato a il, codice fiscale, nella qualità di rappresentante legale della società
....., con sede in....., via,
partita IVA, aggiudicataria definitiva dell'affidamento con procedura indetta ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione di loculi cimiteriali realizzati nel Comune di San Gregorio di Catania con Project Financing, giusta Determina Dirigenziale n. del

Tutti i contraenti della cui identità personale, io Segretario Generale sono personalmente certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che in datal'impresa.....ha presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, una proposta di

Project Financing per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di loculi all'interno del cimitero comunale di San Gregorio di Catania;

- che con delibera di Giunta Municipale n. 40 del 12/05/2020 il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dall'impresa.....è stato ritenuto di interesse per l'Amministrazione a condizione che venissero apportate e quindi accettate dal proponente le modifiche richieste per la sua approvazione;

- che in datal'impresa.....ripresentava il progetto di fattibilità con le modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale;

- che il relativo progetto di fattibilità dell'importo complessivo di €.....+ iva, di cui €.....per lavori ed €.....per Somme a disposizione dell'Amministrazione è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.....del.....;

- che conseguentemente con delibera n.....del.....il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fattibilità presentato dall'impresa....., dichiarando di pubblica utilità l'opera e disponendo l'inserimento della stessa nel Programma Triennale delle OO.PP.....e contestualmente dichiarando l'impresa....."Soggetto Promotore ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016"

- che con la sopracitata delibera di Consiglio Comunale è stato dato mandato agli uffici competenti di predisporre gli atti necessari all'avvio della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dell'opera in riferimento, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dal soggetto promotore, approvato con la medesima delibera;

- che, quindi, con determina del Settore.....n.....del.....si è proceduto ad approvare il bando e gli altri atti di gara ai fini dell'espletamento della relativa procedura ad evidenza pubblica disponendo, contestualmente, la pubblicazione a norma di legge;

- che scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte, si è dato avvio alle operazioni di gara che sono state espletate dall'UREGA di Catania;

- che con nota prot.....del.....l'UREGA avendo concluso le procedure di valutazione delle offerte pervenute e ritenute valide, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di San Gregorio di Catania i verbali di gara e i plichi presentati dalle imprese concorrenti, dai quali verbali di gara risultava aggiudicataria

provvisoria del Project Financing per la costruzione, gestione e manutenzione di loculi da realizzarsi all'interno del cimitero comunale, l'impresa.....;

- che con determina del Settore.....n.....del.....si è proceduto a dichiarare l'impresa.....aggiudicataria definitiva della Concessione;

- che è stato dichiarato, dopo attenta verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento nominato con determina del.....n.....del....., il possesso in capo all'impresa aggiudicataria di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e s.mm.ii. attraverso l'acquisizione di documenti e certificazioni;

- che è stato verificato dal Responsabile del Procedimento l'insussistenza in capo all'Impresa aggiudicataria definitiva dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

- che in conformità al disposto dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è stata tempestivamente comunicata con nota prot. n. del sia alla ditta aggiudicataria che alle Ditte non aggiudicatarie partecipanti alla medesima procedura di gara;

- che in ossequio a quanto richiesto dal RUP con nota prot n. del l'Impresa ha prodotto i documenti necessari per la stipula della presente convenzione;

- che l'impresa si impegna a prestare, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 183 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che l'impresa ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti finanziari e tecnici per accedere alla concessione, giusta verifica della documentazione presentata;

- che l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa sarà assicurato dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico delle opere eseguite;

- che gli elementi quantitativi e non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sono indicati nel Piano Economico e Finanziario che si considera allegato alla presente Convenzione e che costituisce condizione essenziale di

esecuzione della presente Concessione; in particolare si rimanda allo stesso PEF per la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;

- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 9 del DLgs. 50/2016;

- che con Delibera di Giunta Municipale n. del è stata autorizzata la stipula della presente Convenzione;

- che i predetti atti formano parte integrante della presente Convenzione pur non essendo materialmente allegati e che tale documentazione sottoscritta dalle parti e dall'ufficiale rogante, contestualmente al presente atto, viene depositata agli atti dell'Ente e sarà collezionata all'originale stesso;

- che la presente convenzione, rispetto allo schema approvato con delibera G.M. n., ha subito piccoli adeguamenti di mero stile e di adattamento a norme superiori di carattere inderogabile preesistenti e/o sopraggiunte;

Tutto ciò premesso di comune accordo le parti convengono e stabiliscono quanto segue:

Art. 1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto e valore del contratto

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il Comune di San Gregorio di Catania, di seguito chiamato Concedente, e l'Impresa, di seguito chiamata Concessionario, per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione, la successiva manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione tecnico amministrativa, con i limiti e le modalità contenute negli articoli seguenti e nella specificazione delle caratteristiche di gestione del servizio, delle strutture cimiteriali da realizzare all'interno del cimitero comunale di San Gregorio di Catania, i cui aspetti funzionali, impiantistici, tecnici e architettonici sono individuati nel progetto di fattibilità e relativi allegati che si intendono qui integralmente trascritti.

In particolare, il Comune affida al Concessionario per tutta la durata della concessione, che decorre dalla data di stipula del presente contratto:

- 1) la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere;
- 2) la costruzione delle opere;

- 3) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate ai sensi e nei limiti dell'art. 17 della Convenzione;
- 4) l'esercizio dei diritti relativi agli immobili cimiteriali per i quali è prevista la cessione in uso a terzi per la durata stabilita dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- 5) le attività amministrative relative alla cessione dei manufatti realizzati a terzi;
- 6) i servizi cimiteriali di tumulazione, estumulazione, esumazione con ricollocazione in loculo, per tutta la durata della concessione;
- 7) la fornitura degli arredi funerari per tutta la durata della concessione;
- 8) il servizio di illuminazione votiva, compreso primo allaccio per tutta la durata della concessione.

La presente Convenzione disciplina quindi:

- a) l'assunzione degli oneri per la realizzazione delle opere previste nella proposta;
- b) l'esecuzione dei lavori relativi;
- c) le attività di gestione dell'opera che verrà realizzata sulla base del progetto;
- d) i controlli da parte dell'Ente Concedente.

Il valore della presente Concessione è pari a €

Art. 3 Domicilio

La Concessionaria Impresa di rappresentata dal legale rappresentante, elegge domicilio in, Via Lo stesso legale rappresentante assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina, a cura della Concessionaria, dovrà essere in ogni caso comunicata al Comune di San Gregorio di Catania entro trenta giorni dalla sostituzione.

Art. 4 Incedibilità della concessione

Il Concessionario non può sub concedere a terzi la Concessione senza il preventivo consenso del Concedente.

Non costituiscono cessioni della Concessione i seguenti atti: cessione del ramo di azienda del Concessionario inclusa la presente Concessione rilasciata dall'Ente, fusioni per incorporazione della società Concessionaria e/o altre operazioni equivalenti e simili, affidamento alla società di progetto appositamente costituita, costituzione di società consortile.

La società così costituita diventa la Concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione da

parte dell'Amministrazione Comunale. Tale subentro non costituisce infatti cessione di contratto.

Art. 5 Durata della concessione

La concessione definita e regolamentata dalla presente Convenzione avrà durata anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di stipula del presente atto, fatti salvi i diritti d'uso a terzi per i manufatti cimiteriali e la facoltà di revisione, revoca o recesso di cui ai successivi articoli della presente.

Il Concessionario avrà il diritto di prelazione per il proseguimento della gestione e quindi del rinnovo della Concessione.

La durata della Concessione, in caso di interruzioni del servizio dovute a cause di forza maggiore debitamente accertate, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni, inclusi i tempi necessari per il ripristino delle opere.

La durata della Concessione, previo accordo tra le parti, potrà essere prorogata anche per compensare eventuali cause di alterazione dell'originario equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

Al termine della concessione l'intervento realizzato dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa.

Essendo la durata della concessione coincidente con la durata dell'ammortamento dei manufatti, alla scadenza della stessa l'investimento sarà interamente ammortizzato, pertanto non è previsto alcun corrispettivo in favore del concessionario per il valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

La Concessionaria alla scadenza ha l'obbligo di liquidare le pendenze passive maturate nel periodo di durata della concessione ed antecedenti la consegna dell'opera al Concedente e conserva il diritto di incassare le somme ancora non percepite, includendo tutte le somme relative a canoni di servizio, lavori eseguiti, interessi, spese, etc.

Qualora alla scadenza della concessione parte dei manufatti non fossero ancora stati concessi in uso agli utenti privati, l'Amministrazione Concedente potrà, a sua insindacabile scelta:

- a) acquisire i predetti manufatti corrispondendo al concessionario le tariffe all'epoca vigenti con un ribasso del 5,00 per cento (cinque per cento);
- b) acquisire i manufatti non concessi in uso corrispondendo al concessionario le tariffe all'epoca vigenti con pagamento dilazionato a valere sulle effettive disponibilità

conseguenti agli incassi derivanti dalla cessione in uso dei predetti manufatti, con cadenza trimestrale. In caso di ritardato pagamento, si applicheranno gli interessi al tasso di mora vigente;

c) protrarre la durata della Concessione fino alla vendita integrale di tutte le opere inserite nel progetto esecutivo, regolarmente approvato dal Concedente.

La concessione in uso dei loculi venduti ai privati in forza della presente convenzione successivamente alla scadenza della stessa avrà la durata stabilita dal regolamento cimiteriale del Comune e/o in mancanza dello stesso dalle delibere e/o dai regolamenti comunali adottati a tal proposito

Art. 6 Revoca della concessione

La concessione può essere revocata dal Concedente nei seguenti casi:

a) scioglimento, cessazione o fallimento della Concessionaria;

b) reiterate e gravi infrazioni alle norme di legge relative alla concessione, sempre che, nonostante diffida, non si sia provveduto in merito;

c) interruzione del servizio per un periodo maggiore di giorni 30 (trenta) per colpa o dolo della Concessionaria.

Nei casi b e c, prima di applicare la revoca, il Concedente dovrà notificare alla Concessionaria una diffida, stabilendo il termine di 60 (sessanta) giorni entro il quale la Concessionaria dovrà rimuovere le irregolarità e sanare le inadempienze; se le inadempienze saranno sanate, la decadenza non potrà avere più luogo.

Il Comune Concedente potrà altresì procedere alla revoca della Concessione nel caso in cui:

d) per gravi, inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse.

e) in caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori eccedenti il termine di mesi 6 (sei).

Nei casi previsti alle lettere d) ed e) che precedono, la revoca della Concessione potrà essere disposta dal Comune Concedente previa adeguata motivazione scritta e fatto salvo il pagamento dell'indennità di cui al successivo art. 28.

Il provvedimento di revoca diventa efficace alla scadenza del trentesimo giorno dalla comunicazione e, comunque, solo dopo pagamento da parte del Concedente delle indennità di cui al successivo art. 28.

Il Concessionario si obbliga a sospendere la esecuzione delle opere dopo il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo art. 28. È riconosciuta al concessionario la facoltà di continuare la gestione dei servizi cimiteriali e di cedere a terzi in uso i manufatti

cimiteriali realizzati, con relativo diritto all'incasso del corrispettivo, fino al pagamento dell'indennità di cui all'art. 28.

E' riconosciuta al Concessionario la facoltà di continuare la gestione dei servizi cimiteriali e di cedere a terzi in uso i manufatti cimiteriali realizzati, con relativo diritto all'incasso del corrispettivo, fino al pagamento dell'indennità di cui all'art.28;

Gli effetti della revoca non si estendono ai manufatti cimiteriali già concessi in uso a terzi.

Art. 7 Finanziamento delle opere

Il Concessionario assicura il finanziamento delle prestazioni professionali, servizi, opere, impianti ed equipaggiamenti occorrenti per la completa realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione secondo quanto risultante dal Piano Economico e Finanziario, che si considera allegato alla presente Convenzione (All.....) costituendone parte integrante e sostanziale, secondo le statuizioni del successivo articolo 32.

Art. 8 Società di progetto

Il Concessionario ha la facoltà di costituire una società di progetto in forma di S.p.A. o S.r.l., anche consortile, con capitale sociale minimo di € (.....), pari ad un ventesimo dell'investimento complessivo, che subentrerà all'aggiudicatario nel rapporto di concessione in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 184 del D. lgs. 50/2016.

La società così costituita, previa apposita comunicazione all'Ente, diventa la Concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Tale subentro non costituisce infatti cessione di contratto.

Il Concessionario, se costituito in società di progetto, può eseguire i lavori e prestare i servizi oggetto di concessione anche affidandoli direttamente ai propri soci purché in possesso dei requisiti di legge.

E' consentito-ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 50/2016- lo smobilizzo delle quote (*rectius*, la cessione delle quote societarie) da parte dei soci " qualificanti" una volta emesso il certificato di collaudo dell'opera;

Art. 9 Disciplina degli appalti e subappalti

La presente Convenzione non prevede l'obbligo a carico del Concessionario, se in possesso dei requisiti di legge per eseguire direttamente le opere oggetto di concessione, di appaltare a soggetti terzi parte dei lavori.

Il subappalto è ammesso unicamente per i lavori, non è invece ammesso il subappalto della gestione del servizio.

Non rientrano nei casi del subappalto i lavori affidati direttamente del Concessionario ai propri soci, precisandosi che i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario, sempre che i soci siano in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso di affidamento a terzi della esecuzione di tutte le opere oggetto della presente Convenzione o di parte di esse, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 170 del DPR n.207/2010.

In ogni caso, in conformità D.Lgs. 50/16 e s.m.i. le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 sono subappaltabili nella misura del 30 per cento.

Art. 10 Obblighi del concessionario

Il Concessionario si impegna a:

- a) acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione di progetto;
- b) osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di leggi e regolamenti statali e comunali vigenti;
- c) stipulare polizza a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- d) eseguire gli studi, la progettazione definitiva ed esecutiva, i lavori, le attività gestionali e le operazioni finanziarie occorrenti per l'esecuzione della concessione;
- e) predisporre gli atti tecnico amministrativi, in nome e per conto del Comune occorrenti per l'acquisizione dei permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari alla cantierizzazione delle opere ed alla gestione dei servizi, attivandosi, ove occorrente, anche presso le altre amministrazioni competenti. Eventuali ritardi o inadempimenti potranno essere imputati al Concessionario solo in caso di dimostrata inerzia ad attivare i relativi procedimenti;
- f) redigere la progettazione definitiva delle opere ai sensi degli artt. dal 24 al 32 del DPR 207/2010, e dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e conformemente

alle indicazioni del progetto di fattibilità;

- g) redigere la progettazione esecutiva delle opere ai sensi artt. dal 33 al 43 del DPR 207/2010, e dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e conformemente alle indicazioni del progetto definitivo;
- h) realizzare a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali approvati, nel capitolato prestazionale e nel cronoprogramma degli interventi, le opere affidate in concessione, con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per la sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, il tutto ai sensi e nei limiti di Legge e nel rispetto della Legge n. 136 del 13.08.2010, dei Protocolli sulla sicurezza nei cantieri, dei Protocolli di legalità nel settore degli appalti pubblici e dei Protocolli sulla regolarità e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) redigere gli studi e le progettazioni riguardanti eventuali varianti ed opere aggiuntive;
- j) fornire assistenza alle operazioni di collaudo statico ed al collaudo finale;
- k) effettuare la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, tenendo conto di quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13;
- l) comunicare al Concedente i soggetti che saranno coinvolti nell'intervento sia in fase di realizzazione che di gestione, trasmettendo i relativi contratti, al fine di consentire di poter svolgere la funzione di vigilanza da parte dell'Amministrazione Concedente.
- m) assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, compreso l'impianto di illuminazione votiva;
- n) provvedere alla predisposizione degli atti preliminari alla concessione in uso a terzi dei manufatti cimiteriali;
- o) incassare e quietanzare le tariffe corrisposte da enti e privati per la concessione in uso dei manufatti cimiteriali;
- p) redigere e stipulare i contratti per il servizio luci votive, comprese le opere di allaccio, provvedendo direttamente ai relativi incassi;
- q) effettuare tutti i servizi cimiteriali di tumulazione, estumulazione, esumazione con ricollocazione in loculo, secondo le tariffe riportate nel piano economico finanziario;
- r) effettuare la fornitura degli arredi funerari, secondo le tariffe riportate nel piano economico finanziario;
- s) fornire all'Amministrazione l'elenco dei privati, assegnatari dei manufatti cimiteriali, completi dei relativi dati anagrafici, per la redazione del contratto di concessione;
- t) fornire all'Amministrazione Concedente un Sistema Informativo Territoriale che

consentirà un'acquisizione ed un'utilizzazione organica e razionale delle informazioni riguardanti la struttura cimiteriale, in modo da poter contare su un sistema di supporto di facile ed immediato utilizzo per gli utenti della struttura. Il sistema prevede l'importazione delle informazioni relative alla collocazione delle salme, alle coordinate dei loculi (fila, numero, etc.), ai nominativi delle salme e dei concessionari e delle planimetrie dei cimiteri in formato raster (Bmp, Gif, Jpg, etc.) o vettoriale (Dwg, Dxf, Shp, etc.) sopra le quali è possibile individuare aree sensibili collegate alle informazioni sulle strutture residenti nel database. Al termine della concessione, il concessionario si impegna a cedere a titolo gratuito al concedente il SIT implementato completo dei dati storici acquisiti alla data di scadenza e a formare il personale addetto all'utilizzo dello stesso.

- u) Istituire un sito web online dove tutte le informazioni e i documenti relativi al progetto siano resi disponibili, per consentire ai cittadini, utenti finali dei servizi, l'accesso a tutte le informazioni riguardanti la concessione e la sua esecuzione (inclusi i monitoraggi e controlli effettuati, gli standard riscontrati, i premi e le penali applicate, le eventuali compensazioni contrattuali previste, nonché le modifiche al contratto in corso di esecuzione).

Nell'espletamento delle attività elencate il Concessionario dovrà:

- a) applicare ai propri lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto della presente Convenzione e nella successiva gestione delle opere eseguite, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori; in particolare il Concessionario si obbliga ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti;
- b) osservare e far osservare, tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori ed agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e dal D. Lgs. n. 106 del 03.08.2009;
- c) applicare, e far applicare ad eventuali sub appaltatori, integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali in cui si svolgono i lavori, ivi compresa l'integrale osservanza degli

oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle casse edili contemplati dai predetti accordi collettivi;

- d) consentire il libero accesso nei cantieri al personale che eserciti la sorveglianza dei lavori ed al Collaudatore nominato dal Concedente, anche in corso d'opera;
- e) consentire il libero accesso e fornire tutte le informazioni e collaborazione necessaria al personale tecnico e/o sanitario nell'ambito del controllo dell'attività di gestione.

Art. 11 Obblighi a carico del Comune concedente

Relativamente alle opere previste nella presente Convenzione, l'Amministrazione Concedente si obbliga a:

- a) osservare, nei limiti di sua competenza, le norme di legge e i regolamenti statali, regionali e comunali vigenti;
- b) permettere l'esecuzione dell'opera e la gestione degli impianti e delle opere anche manutentive ad essa pertinenti;
- c) concedere i permessi e le autorizzazioni di sua competenza;
- d) istituire, ove occorra, una conferenza di servizi onde procedere all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie la cui emissione è di competenza di altre Amministrazioni;
- e) a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi occorrenti all'occupazione di spazi e aree pubbliche nonché ad adottare ove necessario eventuali provvedimenti di esproprio di aree, che dovessero essere necessarie per l'esecuzione delle opere cimiteriali ovvero a delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei predetti poteri espropriativi. Eventuali maggiori costi conseguenti ad accordo bonario per la cessione volontaria delle aree di cui trattasi dovranno essere preventivamente accettati, in forma scritta, dal Concessionario. In difetto di accettazione i predetti maggiori costi faranno carico all'Amministrazione Concedente;
- f) fornire al Concessionario, a semplice richiesta, tutta la documentazione occorrente per la gestione delle cessioni in uso dei manufatti cimiteriali e per la gestione del servizio di illuminazione votiva;
- g) adeguare il Regolamento di Polizia Mortuaria se in contrasto con le disposizioni contenute nella presente Convenzione;
- h) mettere a disposizione del Concessionario, ove richiesto, per tutta la durata della presente Convenzione, un locale di sua proprietà per l'espletamento delle attività occorrenti per la esecuzione del presente contratto;
- i) portare a conclusione l'eventuale Conferenza dei Servizi, entro 60 giorni dalla

presentazione del progetto esecutivo;

- j) non procedere, per tutta la durata della concessione, ad altri affidamenti o concessioni aventi ad oggetto la realizzazione di un nuovo impianto o ampliamento cimiteriale diverso da quello disciplinato dalla presente Convenzione a meno di esplicito consenso da parte del concessionario.
- k) sin da oggi e per tutta la durata della concessione, a non permettere interventi e relativi accessi, di qualsiasi natura a persone diverse dalla Concessionaria nell'ambito delle strutture oggetto della concessione, se non a fronte di specifica autorizzazione della Concessionaria stessa.

Con riferimento a tutte le opere la cui esecuzione è disciplinata dalla presente Convenzione l'Amministrazione Concedente si obbliga altresì:

- a) a farsi carico di tutti gli adempimenti relativi alla variazione degli strumenti urbanistici ove necessario per la esecuzione delle opere;
- b) a riconoscere alla concessionaria l'esclusiva gestione dei servizi di tumulazione ed estumulazione, nonché di fornitura degli arredi relativi ai colombari e alle cappelle familiari di cui al progetto approvato dall'Ente Concedente;
- c) a riconoscere al concessionario la libera vendita dei loculi ai prezzi stabiliti con la presente concessione anche ai non residenti salvaguardando in ogni caso il diritto di prelazione per i residenti;
- d) a compiere, senza oneri per il Concessionario, ogni attività di propria competenza necessaria e/o utile alla esecuzione della concessione ivi comprese determinazioni dirigenziali, deliberazioni di Giunta Municipale, autorizzazioni amministrative, convocazioni di conferenze di servizi per il rilascio di atti e provvedimenti per i quali occorra l'assenso o il nulla osta di amministrazioni diverse e quant'altro occorrente allo scopo di cui sopra.

In caso di ritardo nel rilascio di una o più autorizzazioni per circostanze obiettivamente riscontrabili che siano direttamente imputabili al Concedente per un periodo superiore a 30 giorni, il Concessionario potrà esercitare il diritto di una proroga della durata della Concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa autorizzazione e la data dell'effettivo ottenimento.

Per le opere oggetto della presente Convenzione non è dovuto il contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Resta a carico dell'Amministrazione la procedura e i relativi oneri per il rilascio del nulla osta sanitario per l'agibilità.

Art. 12 Progettazione - Direzione lavori - Collaudo

L'onere per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81/08, è a carico del Concessionario.

Il Concessionario eseguirà a sua cura e spese gli studi, le progettazioni definitive ed esecutive, per le quali si avvarrà di professionisti abilitati in relazione alle specifiche prestazioni, ivi comprese quelle di natura geologica, gli studi e indagini geognostiche e le connesse prove di laboratorio e tutte le prestazioni specialistiche in genere.

Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà essere redatto dal Concessionario o dal professionista indicato dal Concessionario in sede di gara secondo quanto previsto nel D. Lgs. 50/2016 e smi e nel D.P.R. n. 207/2010 e smi.

Per l'esecuzione dei lavori, il Concessionario potrà istituire un "Ufficio della Direzione Lavori", avvalendosi di professionisti abilitati all'esercizio delle funzioni richieste in relazione alla tipologia delle opere da eseguire, assumendo a proprio carico i relativi onorari e competenze professionali. A detto ufficio spettano i compiti e le attribuzioni previste dal Regolamento sui lavori pubblici.

Il collaudo dei lavori sarà effettuato in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale in materia ed il collaudatore statico e tecnico-amministrativo sarà nominato dal Concedente.

Tutte le spese per le operazioni di collaudo (sondaggi, rilievi topografici, prove etc.) richieste dal Collaudatore e le competenze dello stesso Collaudatore sono a carico del Concessionario.

L'accettazione dell'opera, conseguente al collaudo favorevole, non esonera il Concessionario dalla garanzia di buona esecuzione e da eventuali vizi che dovessero successivamente emergere.

Il Collaudatore potrà verificare in corso d'opera la corretta esecuzione delle opere per tutte quelle fasi di lavorazione non ispezionabili in sede di collaudo finale.

Le operazioni di collaudo dovranno essere iniziate entro 15 giorni successivi dalla comunicazione scritta del Concessionario di completamento delle opere e comunque dovranno essere compiute non oltre 30 giorni dalla ultimazione dei lavori.

Al fine di agevolare le operazioni il Concessionario dovrà fornire al collaudatore tutti i documenti richiesti e partecipare alle visite nei giorni stabiliti dal collaudatore e comunicati per iscritto al Concessionario.

In presenza di vizi di esecuzione il collaudatore assumerà i rimedi di cui all'art. 227 del DPR 207/2010 e s.m.i..

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo il collaudatore potrà prescrivere al Concessionario le lavorazioni da eseguire, assegnando allo stesso un termine per provvedere, il Concessionario provvederà a propria cura e spese a tutti gli interventi ritenuti necessari. In caso di contestazione del certificato del collaudo da parte del concessionario, si applica la procedura di cui all'art. 25.

Art. 13 Controlli

Il Concedente, per la definizione della pratica e per la corretta esecuzione del contratto, ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

L'onere finanziario per detto incarico, graverà nella misura stabilita dalla normativa vigente sul Concessionario, il quale dovrà effettuare il pagamento durante il corso dei lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento svolgerà i compiti previsti dall'art. 31 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., esercitando il potere di controllo per conto dell'amministrazione concedente in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, in fase di esecuzione dei lavori, ed in materia di sicurezza; eserciterà altresì le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione, ai sensi dell'art. 102 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile Unico del Procedimento in particolare curerà in ciascuna fase di attuazione dell'intervento il controllo sui livelli di prestazione e di qualità determinati in coerenza ai tempi di realizzazione dell'opera, segnalando eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli stessi. È altresì tenuto ad accogliere eventuali specifiche richieste tecniche derivanti da esigenze di ordine pubblico e trasferirle alla Concessionaria, che è tenuta a valutarle di concerto con la stessa Amministrazione Concedente.

Sia durante le fasi di progettazione che durante la realizzazione dell'opera, il RUP avrà facoltà di accesso agli atti e/o in cantiere, anche ai fini della sicurezza, per effettuare i controlli ritenuti necessari in nome e per conto del Concedente, senza che il Concessionario possa opporsi.

Il Concessionario su specifica richiesta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, è tenuto a:

- rendicontare quest'ultimo sullo stato delle attività;
- esibire la documentazione di cantiere e quella obbligatoria in materia di sicurezza;
- in fase di gestione, permettere le visite che il personale incaricato dal Comune dovesse compiere nell'esercizio di tale funzione per il rispetto della Convenzione.

Il Comune svolgerà attività di indirizzo, di vigilanza e controllo delle attività svolte dal Concessionario garantendo che il servizio venga svolto nella massima trasparenza ed equità di trattamento tra tutti gli utenti.

Art. 14 Concessione in uso dei manufatti cimiteriali, determinazione e adeguamento tariffe

Ai sensi degli articoli 823 e 824 del Codice Civile, il Cimitero ha carattere demaniale, per cui la concessione di sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto di uso non alienabile.

Con essa la Concessionaria assegna al privato una determinata sepoltura con diritto di uso temporaneo ai sensi del primo comma dell'articolo 93 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

La concessione di sepoltura viene fatta mediante regolare atto da stipularsi a cura della Concedente ed a spese dell'utente finale, ciascuno per le proprie competenze.

Trattandosi di beni demaniali che vengono assegnati in concessione, la proprietà delle aree e delle soprastanti opere di edilizia funeraria rimane al Comune di San Gregorio di Catania.

L'Amministrazione Concedente mette a disposizione del Concessionario le aree libere da vincoli che ne pregiudichino l'utilizzo ai fini della Concessione.

Sulle aree di cui al comma che precede il concessionario si obbliga a realizzare nei tempi indicati dal cronoprogramma dei lavori, fatto salvo quanto precisato all'art. 11, le opere previste negli elaborati progettuali approvati dalla Amministrazione Concedente.

La Concessione in uso dei manufatti cimiteriali potrà essere effettuata a favore di tutte le persone residenti che ne facciano richiesta, anche in vita, nonché, anche ai non residenti che ne facciano richiesta, anche in vita, il tutto conformemente a quanto disposto dal regolamento di polizia mortuaria vigente nel Comune di San Gregorio di Catania.

La durata delle concessioni in uso dei manufatti cimiteriali è stabilita dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Le tariffe per la concessione in uso dei manufatti cimiteriali sono interamente desumibili dal Piano Economico Finanziario che costituisce parte integrante del presente contratto. Esse sono state determinate tenendo conto dei costi di progettazione, costruzione e manutenzione delle opere, dei costi dei servizi e della adeguata remunerazione del capitale investito.

Le predette tariffe sono al netto dell'I.V.A. ove prevista. Sono altresì esclusi gli oneri amministrativi che resteranno a carico degli utenti privati e saranno corrisposti direttamente alla Concessionaria e gli oneri di registrazione e di stipulazione del contratto di concessione in uso del loculo, che resteranno a carico degli utenti privati e saranno corrisposti direttamente all'Amministrazione Concedente.

Con il pagamento della tariffa l'utente acquisisce il diritto alla esecuzione di tutte le opere, comprensive della lapide e delle relative chiavarde, ad eccezione degli arredi funerari.

Si rimanda al piano economico finanziario per le procedure e la misura di adeguamento delle tariffe all'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT, legato all'indice dei prezzi al consumo.

Il corrispettivo derivante dalla concessione in uso dei manufatti verrà incassato direttamente dal Concessionario, secondo le modalità riportate nel piano economico finanziario.

In mancanza di attestazione, da parte del Concessionario, dell'avvenuto integrale pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione Concedente si obbliga a non stipulare il contratto di concessione con l'utente privato.

In caso di grave inadempimento dell'utente privato titolare di concessione in uso del manufatto, l'Amministrazione Concedente può disporre, ai sensi dell'art. 1454 c.c., la risoluzione della concessione stessa previa comunicazione scritta all'interessato di intimazione ad adempiere entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Lo scioglimento per qualsiasi causa del rapporto di concessione di cui al precedente art. 2 non ha effetto sulle concessioni stipulate con gli utenti privati, le quali resteranno efficaci.

Il Concessionario non cederà gratuitamente loculi al Concedente.

Art. 15 Inoltro di domande

Con l'avvenuta stipula della presente Convenzione, tutte le domande di carattere tecnico logistico per concessioni o autorizzazioni inerenti la struttura cimiteriale oggetto della presente Convenzione devono essere inoltrate alla Concessionaria.

Il Concedente resta titolare dell'emissione della certificazione di quanto previsto a norma di legge.

Art. 16 Espletazione richieste pregresse e riserva

Qualora agli atti del Concedente esistano richieste di utenti per l'assegnazione dei loculi, il Concedente si obbliga a darne immediata e tempestiva comunicazione al Concessionario ed il Concessionario si impegna a dare corso alle concessioni rispettando l'ordine cronologico delle richieste presentate, ai prezzi stabiliti nella presente convenzione e nel piano economico finanziario.

Il Concedente si riserva, ove ne ravvisi l'opportunità, la possibilità di concedere al Concessionario la gestione dell'intero cimitero. Le modalità ed i termini saranno eventualmente definiti e concordati con successivo atto, nel rispetto del permanere dell'equilibrio economico-finanziario e delle procedure previste dalle vigenti norme.

Art. 17 Servizi amministrativi e servizi di polizia cimiteriale

Il Concessionario si farà carico a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione di tutta l'attività amministrativa e di commercializzazione dei manufatti cimiteriali oggetto del completamento dell'area cimiteriale, ed in particolare: la raccolta delle domande di concessione, la preparazione delle graduatorie sulla base delle domande, la stipula dei contratti preliminari di cessione in uso, l'incasso dei corrispettivi, la predisposizione degli elenchi dei privati, assegnatari dei manufatti cimiteriali, completi dei relativi dati anagrafici, per la redazione del contratto di concessione.

Oltre all'aspetto amministrativo il Concessionario, per tutta la durata della Convenzione, con diritto di esclusiva, e limitatamente ai beni oggetto della concessione, assume l'onere di gestire i servizi di polizia cimiteriale quali:

- esumazioni con ricollocazione in loculo, estumulazioni, tumulazioni, illuminazione elettrica votiva; per tali servizi a domanda individuale i costi sono posti a carico dell'utente richiedente e le tariffe relative alle operazioni di polizia cimiteriale e di allaccio (compreso portalamпада standard) e gestione sono indicate nel piano economico e finanziario, ove sono indicate anche le relative modalità di adeguamento annuale sulla base dell'aumento del costo della vita rilevato annualmente dall'ISTAT;
- manutenzione ordinaria (ivi incluso il servizio di pulizia) e straordinaria delle opere civili ed impiantistiche eseguite, in particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata della Concessione a mantenere le opere in buono stato di manutenzione; a tal fine il Concessionario provvederà a realizzare tutte le opere di straordinaria ed ordinaria manutenzione delle aree cimiteriali oggetto della Concessione, che si rendessero

necessarie ed opportune per conservare le opere eseguite in perfetto stato di efficienza e di decoro e atte all'uso cui sono adibite;

- gestione e cura del verde, relativo alle aree cimiteriali oggetto di Concessione.

Le modalità di esecuzione delle prestazioni di cui ai commi precedenti, sono disciplinate nella "Specificazione delle caratteristiche di gestione del servizio" che si considera allegata alla presente Convenzione formandone parte integrale e sostanziale.

Lo svolgimento dei servizi cimiteriali, limitato all'area ed ai manufatti cimiteriali oggetto di ampliamento, si intende sin d'ora autorizzato dal Comune Concedente.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'importo prevedibile delle spese di manutenzione delle opere per tutta la durata della Concessione sarà pari a quello indicato nel Piano Economico finanziario allegato.

Art. 18 Specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori

I lavori verranno eseguiti in conformità alle prescrizioni della presente convenzione e dei relativi allegati e del capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo delle opere.

Art. 19 Equilibrio economico finanziario

Le parti danno atto che l'equilibrio economico finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario, che costituisce condizione essenziale di esecuzione della presente Concessione.

Il Concessionario ha diritto alla revisione immediata della concessione, con le modalità di cui al successivo art. 20, qualora il predetto equilibrio dovesse risultare modificato a causa di:

- a) aumento o introduzione di nuove imposte e tasse, gravanti sui ricavi attesi a seguito dell'applicazione delle tariffe relative ai servizi ed alla concessione in uso dei manufatti cimiteriali;
- b) modifica del quadro normativo, regolamentare e della prassi amministrativa disciplinanti l'esercizio delle attività regolamentate dalla presente Convenzione;
- c) atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali che impongano di modificare la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere;
- d) avvenimenti in grado di modificare tipologia e dimensioni del fabbisogno di manufatti cimiteriali quale risultante dalla proiezione dei dati statistici attuali;
- e) ritardi nel rilascio dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Concedente o di altre Amministrazioni a qualsiasi titolo coinvolte superiori a un ventesimo della durata della Concessione;

- f) presenza di condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili in sede di studio di fattibilità e comportanti un maggior costo di esecuzione dell'intervento superiore del dieci per cento rispetto a quello preventivato, o una riduzione del numero dei loculi realizzabili;
- g) rinvenimento di reperti archeologici, storici, scientifici, artistici, fossili e/o biologici, imprevisti e imprevedibili in sede di progettazione preliminare e comportanti un maggior costo di esecuzione dell'intervento superiore del dieci per cento rispetto a quello preventivato o una riduzione del numero di loculi realizzabili;
- h) in ogni caso, qualora una delle parti ritenga e dimostri che siano intervenute modifiche delle condizioni di Concessione, tali da giustificare una variazione superiore o inferiore al dieci per cento delle condizioni finanziarie.
- i) redazione del computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, dal quale risultino costi di esecuzione lavori superiori al 10% rispetto a quelli preventivati nello studio di fattibilità.

Art. 20 Procedura di revisione

In presenza di una delle circostanze di alterazione dell'equilibrio economico e finanziario della Concessione, di cui al precedente art. 19, quale risultante dal relativo Piano Economico e Finanziario, il Concedente o il Concessionario, qualora intendesse attivare la procedura di revisione ai sensi del comma 3 dell'art. 182 del D. Lgs. 50/2016 e smi, ne darà comunicazione scritta all'altra parte, con l'esatta indicazione delle motivazioni che comporterebbero una alterazione di detto equilibrio.

È obbligo del Responsabile Unico del Procedimento esaminare la richiesta suddetta, formulando una proposta di revisione da sottoporre alla accettazione dell'altra parte. In difetto di accettazione, si attiva la procedura di cui all'art. 25 il cui esito è vincolante per le parti.

Qualora, entro un periodo massimo di 120 giorni, non sia raggiunto un accordo in merito ai presupposti o alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario o l'Amministrazione Concedente potrà recedere dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i..

Il ripristino dell'equilibrio economico e finanziario, dovrà essere attuato entro 120 giorni dalla richiesta della Parte richiedente, pena l'applicazione dell'art. 26 della Convenzione, e potrà essere attuato mediante eventuale adeguamento delle tariffe all'utenza, modifica della durata della Concessione, limitazione dei servizi erogati, contributo dell'Amministrazione Concedente, modifica della tipologia di utenti,

estensione dei servizi, altre modalità previste dalla normativa vigente al momento della revisione.

Il Concedente ed il Concessionario si riservano, ove necessario, di sottoporre congiuntamente ad esame, con cadenza almeno triennale, i presupposti e le condizioni della Concessione, anche al fine di verificare il permanere dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

A tal fine, ogni tre anni, le parti verificano congiuntamente la non sussistenza di cause di revisione del rapporto di Concessione. Nel caso di positivo riscontro di uno dei presupposti di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario, le parti procedono concordemente alla rideterminazione delle nuove condizioni contrattuali per il mantenimento delle condizioni di equilibrio attraverso il mutamento del regime tariffario, ovvero, della durata della concessione, ovvero la corresponsione da parte del Comune di un "prezzo", ovvero ad un insieme di tutte e tre le precedenti facoltà, anche alla luce dell'evoluzione della domanda di servizi e concessioni.

Il procedimento di revisione si completa con un atto aggiuntivo alla presente Convenzione che riassume tutte le variazioni concordate al fine del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.

Art. 21 Fasi attuative

La progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera sarà presentata dal Concessionario nel termine complessivo di mesi quattro dalla sottoscrizione della presente Convenzione, secondo le seguenti modalità: entro giorni quaranta dalla data di sottoscrizione della Convenzione verrà presentato il progetto definitivo corredato di tutti gli elementi previsti dall'art. 24 del DPR n. 207/2010, dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, redatto secondo i criteri contenuti nello studio di fattibilità approvato; il progetto definitivo, previa verifica del RUP, acquisirà i pareri da parte di Enti o altre amministrazioni diverse dal Concedente a mezzo di convocazione di apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'ordinamento vigente; esitato favorevolmente dalla Conferenza dei Servizi, il progetto verrà validato dal RUP; entro i restanti venti giorni a far data da quella della validazione. Entro successivi trenta giorni il Concessionario presenterà il progetto esecutivo corredato di tutti gli elementi previsti dall'art. 25 del DPR n. 207/2010, dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, redatto secondo i criteri contenuti nel progetto definitivo approvato.

Entro giorni trenta dalla ricezione il Responsabile Unico del Procedimento procede, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità allo studio di fattibilità e

definitivo, ai documenti contrattuali e alla vigente normativa, all'approvazione e validazione del progetto esecutivo.

Entro giorni 30 dalla validazione l'Amministrazione Concedente provvede alla consegna al Concessionario delle aree interessate dai lavori, previa redazione in contraddittorio di un verbale di consistenza e di consegna dei lavori.

La realizzazione dell'opera è in ogni caso subordinata al preventivo rilascio dei Nulla Osta degli Enti competenti.

Entro trenta giorni dall'approvazione, dalla validazione del Progetto esecutivo e dalla acquisizione delle prescritte autorizzazioni amministrative e dei necessari nulla osta, il Concessionario provvede alla cantierizzazione delle opere.

Art. 22 Esecuzione dei lavori e varianti

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dal cronoprogramma, in conformità al Progetto esecutivo, con tutte le cautele e quant'altro necessario per la sicurezza, il tutto ai sensi di legge.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il direttore dei lavori ed il Responsabile del Procedimento, qualora ricorra una variazione della tipologia e dimensioni della domanda di concessione in uso dei manufatti cimiteriali e negli altri casi previsti dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Le varianti potranno essere richieste dal Concedente o dal Concessionario. In tale ipotesi, entro 15 giorni, il Concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari con l'indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e la valutazione dell'importo di ciascuna variante. Nei successivi 10 giorni il Concessionario concorderà con il Responsabile del Procedimento le modalità ed il tipo d'intervento da eseguirsi.

Il Concessionario avrà diritto all'importo relativo ai maggiori costi da sostenere per l'esecuzione dei nuovi lavori e per l'ottenimento delle relative autorizzazioni. Al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico finanziario, le parti potranno procedere all'adeguamento delle tariffe del presente contratto, con effetto dalla data del nuovo accordo. In caso di mancato accordo il Concedente corrisponderà al Concessionario l'importo definito per l'esecuzione dei nuovi lavori sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

In allegato alla presente Convenzione il quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo, dalla stipula della presente al termine della concessione, con l'indicazione del soggetto che dovrà farsi carico del singolo rischio e delle soluzioni da adottare, nel caso in cui esso si avveri.

Con riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria, si precisa che gli stessi dovranno essere eseguiti dal Concessionario su istanza dell'Ente Concedente, il quale si obbliga al relativo pagamento sulla base dei prezzi del Prezziario Regionale vigente al momento di esecuzione dei lavori, prezzi cui applicare il ribasso del 10%.

Art. 23 Sospensione

Il Concedente potrà sospendere l'esecuzione dei lavori per motivi di pubblico interesse, per il ritrovamento di reperti archeologici, storici, scientifici, artistici, fossili e/o biologici, per un periodo non superiore a mesi tre e non prevedibile sulla base del Progetto esecutivo.

Qualora il periodo di sospensione si protragga oltre mesi tre, il Concessionario potrà richiedere la revisione ai sensi dell'art. 20 della presente Convenzione.

I relativi costi di bonifica, decontaminazione e rimozione dei reperti saranno a carico del Concedente.

Resta inteso che tutti i beni di pregio intrinseco e archeologico ritrovati sull'area saranno di proprietà del Concedente, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di ritrovamento di beni e reperti archeologici.

Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione ogni fatto o circostanza, di cui venga a conoscenza, che potrebbe provocare una sospensione dei lavori.

Art. 24 Custodia delle opere

Compete all'Amministrazione Concedente, dopo l'ultimazione delle operazioni di collaudo, la custodia dei manufatti eseguiti.

In presenza di occupazioni abusive degli stessi, l'Amministrazione concedente è tenuta a corrispondere al Concessionario la tariffa vigente al momento in cui il fatto si è determinato, salvo il diritto di rivalsa sui terzi. In presenza di danni ai manufatti cimiteriali arrecati da terzi, sarà compito della Amministrazione stessa, stante la responsabilità di cui al comma 1, provvedere al ripristino dello stato quo ante, salvo il diritto di quest'ultima di rivalersi sugli eventuali responsabili.

Art. 25 Definizione controversie

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione dei lavori, alla gestione e a quant'altro afferente la presente Convenzione, le parti danno comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento, che, in collaborazione con la direzione lavori, entro mesi uno proporrà una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualsiasi contestazione deve essere espressa in forma scritta, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto che origina e determina la contestazione. Nei successivi mesi uno la contestazione può essere ulteriormente illustrata e documentata.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente Convenzione, che non sia stato possibile comporre con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la soluzione è demandata al Giudice Ordinario territorialmente competente.

Le parti dovranno, in ogni caso, adeguarsi alle eventuali disposizioni normative di carattere imperativo che verranno emanate successivamente alla stipula del presente atto in ordine all'adeguamento della vigente legislazione in materia di definizione di controversie di lavori pubblici.

Art. 26 Risoluzione per fatto del Concedente

Il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione solo nel caso in cui il Concedente non provveda ad adempiere agli obblighi scaturenti dalla presente Convenzione e, comunque, se non dopo aver esperito la procedura di contestazione di cui al precedente art. 25.

Al verificarsi di tale circostanza il Concessionario, qualora intenda risolvere il presente Contratto, dovrà comunicare per iscritto tramite raccomandata A/R la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà.

La risoluzione per inadempimento del Comune Concedente diventa efficace alla scadenza del sessantesimo giorno dalla comunicazione. Decorso il termine il Concessionario è tenuto a sospendere l'esecuzione delle opere.

Il Concessionario potrà tuttavia continuare la gestione dei servizi cimiteriali e potrà cedere a terzi in uso i beni realizzati, con relativo diritto all'incasso del corrispettivo, fino al pagamento delle indennità di cui al successivo art. 28.

Qualora la Convenzione sia risolta per fatto del Concedente, saranno pagate le indennità di cui al successivo art. 28.

Art. 27 Risoluzione per fatto del Concessionario

Il Comune Concedente potrà risolvere la presente Convenzione in caso di grave inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi previsti nella presente Convenzione, comunque, solo dopo aver esperito la procedura di contestazione, di cui al precedente art. 25.

Il Comune Concedente intima il Concessionario ad adempiere entro il termine perentorio che verrà comunicato, comunque non inferiore a giorni 60 (sessanta). Decorso il termine in difetto di adempimento oppure nel caso in cui il Comune Concedente non ritenga sufficienti le osservazioni presentate dal Concessionario, qualora il Concedente intenda risolvere il presente Contratto, dovrà comunicare per iscritto tramite raccomandata A/R la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà, salvi gli effetti di cui al successivo art. 28. Gli effetti della risoluzione per inadempimento non si estendono ai manufatti cimiteriali già concessi in uso.

Art. 28 Indennità

In caso di revoca o di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Comune Concedente, quest'ultimo è tenuto a corrispondere al Concessionario:

- a) per le opere ultimate e collaudate, escluse quelle già cedute a terzi, le tariffe esposte nel Piano Economico e Finanziario compresi gli adeguamenti all'aumento del costo della vita rilevati dall'ISTAT all'epoca maturati;
- b) per le opere non ancora ultimate e collaudate o per le opere non ancora eseguite, il rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la gestione della concessione (oneri progettuali, di realizzazione, gestionali, finanziari ecc.) oltre a un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento delle opere non ancora eseguite e dei servizi ancora da gestire valutati sulla base del piano economico e finanziario, come previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- c) in ogni caso, totalmente, le spese sostenute per la progettazione, gli espropri, il diritto di utilizzo delle superfici e per la redazione della proposta.

In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Comune Concedente ha diritto ad una indennizzo pari al 10 per cento dell'importo scaturente dal calcolo di cui all'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al successivo art. 29.

Art. 29 Penali

In caso di ritardo nella esecuzione delle attività progettuali, esecutive e gestionali poste dalla presente Convenzione a carico del Concessionario, ed esplicitate nel

Cronoprogramma allegato, se tale ritardo è direttamente imputabile a responsabilità del Concessionario, si applicano le seguenti penali:

a) per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto definitivo/esecutivo la penale è di € (.....), pari al 1 per mille del corrispettivo professionale e comunque non complessivamente superiore al 10% dello stesso corrispettivo;

b) per ogni giorno di ritardo maturato dal Concessionario nell'esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma allegato alla presente Convenzione, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera di € (.....), pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque sino ad un ammontare complessivamente pari al limite previsto nel D.P.R. n. 207/2010, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11.

L'importo complessivo delle penali non può in ogni caso superare il 5 per cento del valore degli investimenti esposto nel Piano Economico e Finanziario. Al superamento di tale limite il Responsabile Unico del Procedimento promuove la procedura di risoluzione in danno della Convenzione per inadempimento del Concessionario.

Art. 30 Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Tutte le spese e i relativi oneri, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) per la stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

2. In sede di registrazione si richiedono per il presente atto i benefici fiscali di cui al D.P.R. 26.04.86 n.131 art. 40 comma 1 (Tassa fissa di registro in quanto trattasi di prestazioni assoggettate ad I.V.A).

3. Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. Economia e delle Finanze del 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di euro 45.

Art. 31 Disposizioni transitorie

Per tutte le materie non espressamente disciplinate dalla presente convenzione, le parti assumono l'obbligo di assicurarne la relativa regolamentazione in forma pattizia mediante atti aggiuntivi, integrativi alla presente convenzione, in osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni contenute nella presente convenzione.

Art. 32 Tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutti i casi in cui le transazioni sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'impresa concessionaria si impegna, nell'esecuzione della presente convenzione, a trasmettere all'Amministrazione Concedente i contratti sottoscritti con i dipendenti, i subappaltatori, e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente appalto; la trasmissione deve avvenire entro dieci giorni dalla stipula dei sopracitati contratti; nei sopracitati contratti, a pena di nullità, deve essere inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi, salvo i dipendenti, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Le parti indicano i seguenti estremi del codice CUP C.I.G.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136, alla presente convenzione sono dedicati i seguenti conti correnti bancari:

.....

sui quali sono delegati ad operare i Signori:

-, nato a il e residente a
....., via, Codice Fiscale, nella sua
qualità di

Art. 33 Allegati

Sono allegati al presente contratto per farne parte sostanziale

1. Progetto di fattibilità
2. Piano Economico Finanziario
3. Polizze di Garanzia
4. Specificazione delle caratteristiche di gestione del servizio
5. Quadro sinottico di tutti i rischi

La sopraelencata documentazione, sottoscritta e di cui le parti dichiarano la piena conoscenza, si conserva agli atti del Comune e fa parte integrante del presente contratto pur se non materialmente allegata.

Sono altresì allegati al presente contratto:

1. Capitolato prestazionale (allegato A)
2. Elenco Prezzi (Allegato B)

Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto, che dattiloscritto in formato elettronico, da persona di mia fiducia e per mia cura, su numero facciate di cui utilizzate per intero e quanto della fino alle firme, che viene letto a chiara ed intelligibile voce alle parti che, trovatolo conforme alla

volontà da essi espressami, lo approvano e lo sottoscrivono mediante firma digitale, dispensandomi dal dare lettura degli allegati, per averne prima d'ora preso piena conoscenza.

Il Concedente

Il Concessionario

Il Segretario Generale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c. 2 del Codice civile si approva espressamente quanto riportato all'art. 10 lettera v) 2° capoverso.

Il Concedente

Il Concessionario

Il Segretario Generale

COMUNE DI SAN GREGORIO

PROVINCIA DI CATANIA

Realizzazione di loculi nel Cimitero Comunale

(Bando di project financing per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di loculi nel Cimitero Comunale di San Gregorio (CT), ai sensi dell'art.183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)

ALLEGATO ALLA BOZZA DI CONVENZIONE

QUADRO SINOTTICO DEI RISCHI

Ad integrazione della bozza di convenzione, di cui ne costituisce parte integrante, si procede di seguito all'illustrazione del quadro sinottico dei rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (amministrazione aggiudicatrice o proponente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri:

RISCHIO	SOGGETTO CUI FA CARICO	INTERVENTO PROPOSTO	STRUMENTO/ALTRO
Ritrovamento di reperti archeologici, storici, scientifici, artistici, fossili e/o biologici in fase di esecuzione lavori.	Concedente	Sospensione per massimo 3 mesi; per periodi ulteriori si procede alla revisione della concessione ai sensi dell'art.20 della convenzione	
Distruzione totale o parziale di impianti e opere in corso di realizzazione dei lavori; danni a terzi.	Concessionario	Risarcimento e/o ripristino dello stato ex ante	Polizza assicurativa
Ritardo nell'esecuzione dei lavori eccedenti 6 mesi per cause dipendenti dalla concessionaria	Concessionario	Revoca della concessione	Art.6 della convenzione
Mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla gestione.	Concessionario	Vedasi artt.6 e 27 della convenzione	Cauzione di cui all'art.183, comma 15 del D.lgs.n.50/2016
Inadempimento nella corresponsione del corrispettivo integrale di concessione da parte dell'utente.	Utente-Concedente	Il concedente non provvederà alla stipula del contratto di concessione con l'utente	

RISCHIO	SOGGETTO CUI FA CARICO	INTERVENTO PROPOSTO	STRUMENTO/ALTRO
Lamentele nell'erogazione del servizio di gestione da parte dell'utenza.	Concessionario	Il Concessionario si farà carico di acquisire eventuali reclami e provvederà in merito laddove derivante da proprie inadempienze; provvederà ad informare il concedente laddove si trattasse di problemi risolvibili solo dallo stesso Comune.	
Avvenimenti tali da alterare l'equilibrio economico/finanziario	Concessionario e Concedente	Adeguamento delle tariffe all'utenza, modifica della durata della Concessione, contributo dell'Amministrazione Concedente, limitazione dei servizi erogati.	Vedasi art.20 della Convenzione
Verifica di evento calamitoso durante il periodo di durata della concessione tale da arrecare distruzione parziale o totale dei manufatti.	Concedente	Stipula di apposita polizza contro danni da eventi calamitosi.	
Infortunio di utente all'interno della struttura	Concedente	Eventuale stipula di apposita polizza.	
Danni ai manufatti cimiteriali arrecati da terzi.	Concedente	Provvedere al ripristino dello stato quo ante, salvo il diritto di rivalersi sugli eventuali responsabili.	
Loculi invenduti al termine della concessione.	Concedente	La concedente provvederà ad acquisire i predetti manufatti corrispondendo al concessionario le tariffe all'epoca vigenti previo ribasso del 5%; o in alternativa corrispondendo le tariffe all'epoca vigenti con pagamento dilazionato a valere sulle effettive disponibilità conseguenti agli incassi.	Vedasi art.5 della convenzione